

La legge di Bilancio ha confermato lo stop agli aumenti adottato nel 2016 e nel 2017

Tributi locali, enti bloccati

Possibile intervenire solo su Tari e canoni patrimoniali

Pagina a cura
di **SERGIO TROVATO**

Stop all'aumento di imposte e tasse negli enti locali per il 2018. Anche per l'anno in corso, infatti, non è consentito innalzare il livello della pressione fiscale, poiché alle amministrazioni locali è impedito di aumentare aliquote a tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015. La misura già adottata nel 2016 e 2017 vale anche per quest'anno. Allo stesso modo non è possibile istituire nuovi tributi o ridurre le agevolazioni già concesse ai contribuenti. Sono escluse dal blocco la Tari e tutte le entrate che hanno natura patrimoniale, come il canone occupazione spazi e aree pubbliche, il canone idrico e via dicendo. Non sono soggetti al vincolo gli enti che hanno deliberato il predissesto o il dissesto. Per il 2018, però, la sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe non si applica ai comuni istituiti in seguito alla loro fusione. Viene confermato, invece, il potere di mantenere in vita la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille, ma solo per i comuni che l'hanno istituita e confermata negli anni precedenti. Queste previsioni sono contenute nell'articolo 1, comma 37, della legge di Bilancio 2018 (205/2017).

Sospensione degli aumenti e deroghe. La norma della legge di Bilancio (articolo 1, comma 37) modifica l'articolo 1, comma 26, della legge di Stabilità 2016 (208/2015), che non consentiva per il 2016 e 2017 di aumentare aliquote e tariffe dei tributi locali, ed estende il beneficio per i contribuenti anche per il 2018.

Il blocco dei tributi porta a escludere aumenti di aliquote e tariffe di imposte e tasse, nonché delle addizionali, a prescindere dal momento in cui siano state adottate le relative delibere. Non va dato rilievo alla differenza terminologica tra «aumento» e «istituzione», poiché ciò che conta è che rimanga invariato il carico fiscale sui contribuenti, siano essi residenti o meno nel territorio comunale (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione 35/2016).

Tra l'altro, non solo è impossibile ritoccare in aumento aliquote o tariffe, ma è anche impedito che possano essere aboliti benefici già deliberati

Confermato il potere di mantenere in vita la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille, ma solo per i comuni che l'hanno istituita e confermata negli anni precedenti

Imposte e tasse ferme	
Riferimenti normativi:	Articolo 1, comma 37, legge di Bilancio 2018; articolo 1, comma 42, legge di Bilancio 2017; articolo 1, commi 26 e 28, legge di Stabilità 2016 (208/2015)
Prassi:	Risoluzione ministeriale 2/2016
Effetti:	Il blocco non consente di aumentare aliquote e tariffe dei tributi e delle addizionali, tranne per l'imposta di soggiorno
Cosap & co.:	Questi vincoli non producono effetti per le entrate che hanno natura extratributaria (Cosap, canone idrico e via dicendo)
Nuovi tributi:	È vietato istituire nuovi tributi (per esempio, l'imposta di scopo), ad eccezione dell'imposta di soggiorno
Revoche:	Non possono essere revocate le agevolazioni fiscali
Riduzioni:	Devono essere confermate le aliquote e tariffe ridotte
Tari:	Non rientra nel blocco la Tari
Conferma maggiorazione Tasi 2018:	Delibera del consiglio comunale
Misura:	0,8 per mille
Applicabilità:	Applicabile solo dai comuni che l'hanno deliberata e confermata negli anni precedenti

Niente rincari per il Cimp

I vincoli imposti dalla legge di bilancio 2018 non producono effetti per tutte le entrate comunali. Sono escluse, infatti, quelle che hanno natura patrimoniale o extratributaria.

Non deve sottostare al divieto imposto dalla legge il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), in quanto ha natura patrimoniale. In questo senso si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza 64/2008.

Sono entrate patrimoniali anche il canone idrico e il canone depurazione. Non è am-

messo l'aumento delle tariffe, invece, per il canone installazione mezzi pubblicitari (Cimp) che, nonostante la trasformazione da imposta a canone eventualmente operata dall'amministrazione comunale, mantiene la sua natura tributaria.

La qualificazione giuridica di entrata fiscale è stata riconosciuta al Cimp sempre dalla Consulta. Soggiace al blocco anche il diritto sulle pubbliche affissioni, ancorché non sia mai stata del tutto pacifica la sua natura giuridica.

—© Riproduzione riservata—

dagli enti (aliquote agevolate, riduzioni, detrazioni), che comunque inciderebbero sul carico fiscale e darebbero luogo a un innalzamento della tassazione.

Non possono essere istituiti eppure nuovi tributi (per esempio, addizionale Irpef), con l'unica eccezione rappresentata dall'imposta di soggiorno. In effetti, con la manovra correttiva 2017 (articolo 4, comma 7, del decreto legge 50/2017), in deroga al vincolo, è stata concessa ai comuni la facoltà di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno anche in corso d'anno e oltre i limiti temporali fissati dalla legge per l'emanazione dei regolamenti sulle entrate.

Non rientra nel blocco solo la Tari, il cui gettito serve a coprire integralmente il costo del servizio di smaltimento rifiuti. Inoltre, possono delibe-

rare gli aumenti di aliquote e tariffe solo gli enti locali che abbiano deliberato il predissesto o il dissesto. La novità di quest'anno è che la sospensione non si applica neppure ai comuni istituiti in seguito alla loro fusione, in base a quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo 267/2000), «al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote».

È del tutto evidente che la scelta del legislatore, che ancora una volta pone un freno all'innalzamento della pressione tributaria, penalizza i comuni virtuosi che negli anni precedenti all'istituzione del blocco hanno operato una riduzione delle spese e non hanno fatto uso della leva fiscale, aumentando le entrate. Lo stop all'aumento dei tributi costituisce una lesione dell'autonomia finanziaria e del potere regolamentare degli enti locali. I vincoli imposti anche dalla legge di bilancio 2018, invece, non hanno alcuna incidenza negativa per i comuni che hanno mantenuto in passato un livello di imposizione elevato,

giocando al rialzo con imposte e tasse, in quanto hanno fissato aliquote e tariffe nella misura massima consentita dalle norme di legge e hanno istituito nuovi balzelli.

L'interpretazione ministeriale. Il dipartimento delle finanze del ministero dell'economia (risoluzione 2/2016) ha fornito un'interpretazione ministeriale rigida sugli effetti della sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe, affermando che non possono essere istituiti nuovi tributi locali, ad eccezione dell'imposta di soggiorno a partire dal 2017, come già rilevato, né possono essere ridotte le agevolazioni esistenti.

Ha sostenuto che era sottoposto al vincolo anche il contributo di sbarco nelle isole minori previsto dal «Collegato ambientale» (legge 221/2015)

Non solo è impossibile aumentare aliquote o tariffe, ma è anche impedito che possano essere aboliti benefici già deliberati dagli enti, che inciderebbero sul carico fiscale

in sostituzione dell'imposta di sbarco.

Per il ministero la norma della legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 26, legge 208/2015), riprodotta dalla legge di Bilancio per il 2017, «deve essere necessariamente letta in via estensiva, ritenendo il blocco applicabile a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia che consistano nell'istituzione di nuove fonti impositive».

Stesso discorso vale per l'imposta sbarco che il collegato ambientale ha sostituito con l'imposta di sbarco, fissando delle tariffe più elevate. Al riguardo, il dipartimento pone in evidenza che «nel caso in cui il comune avesse già applicato nel 2015 l'imposta di sbarco e avesse istituito nel 2016 il nuovo contributo di sbarco, quest'ultimo non si applica per le parti difformi e ampliative rispetto a quanto precedentemente disciplinato dal singolo regolamento comunale in materia di imposta di sbarco». Inoltre, è possibile «continuare a mantenere l'imposta di sbarco già applicata dal comune nel 2015, nei limiti previsti dalla precedente normativa e dal regolamento comunale istitutivo del tributo, nell'ipotesi in cui il comune non abbia ancora introdotto il contributo di sbarco».

Maggiorazione Tasi. Per l'anno 2018 i comuni possono continuare a mantenere la maggiorazione Tasi, purché già confermata per gli anni 2016 e 2017. La scelta va effettuata con deliberazione del consiglio comunale. Naturalmente, sono esclusi gli immobili esentati.

Al riguardo, sempre il ministero ha precisato che per quanto concerne la maggiorazione Tasi (nella misura massima dello 0,8 per mille), nonostante la legge 208/2015 abbia attribuito ai comuni il potere di mantenerla, attraverso

un'espressa deliberazione di conferma nella stessa misura applicata per l'anno 2015, se il comune l'aveva deliberata solo per gli immobili destinati ad abitazione principale, la maggiorazione non può essere ovviamente mantenuta per questa tipologia di immobili, essendo divenuti esenti anche ai fini Tasi, né è possibile recuperare la maggiorazione applicandola ad altre fattispecie.

—© Riproduzione riservata—